

rapport sur le projet de loi ait connaissance du contenu de cette pétition. Je prie par conséquent la Chambre de vouloir bien la déclarer d'urgence, et de statuer qu'elle soit rapportée samedi prochain, ou même envoyée immédiatement à la Commission.

(La Camera assente.)

**LYONS.** Colla petizione 2605 il signor Angelo Alessi, di Canosio, espone come dopo di aver servito nel nostro esercito, e quindi in Africa, poscia ritornato, all'epoca della guerra di indipendenza, venne promosso sottotenente del generale Griffini, che allora era in Brescia investito di tutta l'autorità dal Governo provvisorio di Milano. Egli fu poi dispensato dal servizio nello scorso ottobre, della qual cosa avendo egli a lamentarsi, perchè in ben altro modo furono trattati molti capitani, tenenti e sottotenenti di eguale nomina, ricorre alla Camera al fine di ottenere di essere ricollocato nel proprio grado, od almeno di essere provveduto di altro impiego. Epperò io pregherei la Camera di dichiarare d'urgenza questa petizione, affinché si possa dare a questo signor Alessi, di Canosio, una risposta favorevole, se è possibile, od almeno sappia a qual partito attenersi.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

**PRESIDENTE.** Il deputato Rosellini e sei altri deputati depongono sul banco della Presidenza un progetto di legge che sarà comunicato agli uffici.

Il deputato D'Aviernoz presenta una sua proposta, cui sarà fatto fare il suo corso regolare.

#### RELAZIONE DI UN' ELEZIONE.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta verificaione di poteri.

**BOTTONE, relatore,** riferisce e propone all'approvazione della Camera l'elezione del signor Bollo Giuliano a deputato del collegio di Recco.

(La Camera approva.)

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEI DIRITTI DIFFERENZIALI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulla legge per l'abolizione dei diritti differenziali. La parola è al signor relatore della Commissione.

**TORRELLI, relatore.** L'osservazione fatta dall'onorevole signor conte di Revel in una delle ultime tornate, che non vi era legge di sorta che impedisse ai bastimenti stranieri di fare anche il commercio di cabottaggio nelle nostre spiagge, fu quella che determinò la Camera ad occuparsi anche di questo oggetto nella legge sui diritti differenziali. L'onorevole deputato Revel ha osservato che in quasi tutti i trattati che ha conchiuso la Casa di Savoia colle diverse potenze è però riservato reciprocamente il commercio di cabottaggio. La Commissione, onde redigere l'articolo relativo, si è fatto carico di esaminare questi trattati di commercio e di navigazione. Come ebbi l'onore ieri di esporre, ne esaminò 12, ed in 8 di questi si trova realmente menzionato il diritto di esclusività nell'esercizio del cabottaggio riservato a favore degli abitanti dello Stato. Ora la Commissione doveva attenersi al modo, e direi anche ai termini nei quali veniva in essi trattati espresso

un tal diritto, onde non contraddire a quanto era stato conchiuso. Dall'esame di questi diversi trattati si rileva che tutti nel fondo convenivano nella medesima idea, vale a dire che il commercio di cabottaggio si intende quel commercio che si fa tra porto e porto, tra costa e costa del medesimo Stato. Quanto alla redazione da adottarsi, la Commissione aveva prescelta quella che si era adottata nel trattato conchiuso colla Prussia, dove il cabottaggio è definito *il trasporto dei prodotti da un porto ad un altro nel medesimo territorio*: tuttavia negli altri trattati si trova più comunemente la formula più breve, *il cabottaggio ossia navigazione di costa*, e l'adottò nella nuova redazione. La Commissione non credette che potesse cadere in dubbio a nessuno che una legge la quale tratta unicamente dei diritti differenziali potesse anche riferirsi alla navigazione interna, e che quindi le leggi che la regolano potessero essere dalla medesima alterate; si trattava unicamente anzi tutto di stabilire il principio che per massima generale il cabottaggio è riservato ai bastimenti nazionali, e poi definire questo cabottaggio anche rispetto a quelle potenze colle quali ancora non vi era reciprocità.

Tuttavia ieri vennero rilevate delle difficoltà relativamente alla Sardegna.

La Commissione prese ad esame anche questa questione, stante l'incarico avutone della Camera, e chiese se si poteva ammettere che la legge attuale avesse relazione colla navigazione interna; a questo proposito uno degli onorevoli deputati ebbe ad opinare che assolutamente ciò non si doveva mettere in dubbio, e che non occorreva spiegazione, o tutto al più una spiegazione verbale quale ho l'onore di fare; altri membri credettero che se non fosse realmente indispensabile, poteva però tornar utile di spiegare anche in un articolo d'aggiunta come questa legge non innovasse per nulla ai regolamenti riguardanti la navigazione interna dello Stato, con che veniva troncata ogni questione, e la Commissione si attenne a quest'ultimo avviso; è chiaro d'altronde che noi non possiamo in una legge riguardante i diritti differenziali cambiare le leggi che riflettono la navigazione interna, e che inoltre le leggi concernenti i diritti differenziali partir debbono dal ministro di agricoltura e commercio; per contro quelle che tendessero ad innovare cosa alcuna che concerna la navigazione interna, partir debbono dal Ministero delle finanze.

La Commissione credette di dover formulare i due articoli che ho l'onore di leggere alla Camera. La formula adottata pel primo è quella consecrata in quasi tutti i trattati. La Commissione crede con questo di avere esaurita la materia del cabottaggio. La Camera deciderà se questa redazione possa meritare la sua approvazione.

« Art. 3. Il cabottaggio, ossia la navigazione di costa, rimane esclusivamente riservato ai bastimenti coperti da bandiera nazionale.

« Art. 4. Colla presente legge nulla viene innovato per quanto riguarda la navigazione interna dello Stato. »

**SPANO G. B.** Duolmi quasi, o signori, di dover prender parte in questa discussione, poichè debbo parlare contro le mie convinzioni, per dar luogo ad opinioni che forse più si trovano in armonia col sentimento di gran parte della Camera, e che alte ragioni di convenienza, e, dirò, di gratitudine impongono. E qui permettetemi che anzi ogni cosa io brevemente vi esponga il mio modo di vedere sulla legge che ci occupa: buona o cattiva la mia opinione è per l'assoluta, intera libertà del commercio; per l'abolizione di qualsiasi restrizione, di qualsiasi impedimento al liberissimo sviluppo ed esercizio di esso. Persuaso che senza una così estesa li-